



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO – RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino		X
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina	X	
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	ALIANO Sabrina	X	
8	TORTAROLO Sandro	X	
9	MASSONE Alessia	X	
10	FIRPO Gian Carlo		X
11	FRISONE Mattia	X	
	Totale	9	2

Assiste l'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TRVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'ambito dell'attività di verifica sulla gestione finanziaria dell'ente ha aperto un'istruttoria (con istanza istruttoria di cui alla nota prot. n. 2558-21.02.2014-SCPIE-T95-P del 25.02.2014), sulla base dell'analisi della relazione sul rendiconto 2012, trasmessa dal Revisore dei Conti (art. 1, commi 166 e segg. della L. n. 266/2005) e che in esito all'esame delle deduzioni inviate dal Revisore in data 17.03.2014, ha deferito la questione all'esame della Corte, convocata in adunanza il 14.10.2014 di cui alla nota n. 8129-17.09.2014-SCPIE-T95-P del 17.09.2014, assunta al protocollo del Comune al n. 2534 del 17.09.2014, corredata della relazione istruttoria, per l'eventuale pronuncia anche ai sensi dell'art. 148-bis co. 3 del TUEL;
- che anche qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, finalizzata all'attuazione di provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, vengono segnalate agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento

Dato atto che con la relazione istruttoria trasmessa dalla Corte dei Conti, con la sopra citata nota del 17.09.2014, viene evidenziato che dall'esame del questionario sul rendiconto 2012, redatto a cura del Revisore, sono emerse alcune criticità non superate dai chiarimenti forniti dal Comune, in merito a:

- 1) Indebitamento dell'ente, per mancato rispetto dei limiti previsti dall'art. 204 del TUEL (8% dal 2012) con rilevato peggioramento, a consuntivo, della relativa percentuale (da 8,470% a 8.548%);
- 2) Anticipazione di tesoreria, per il costante ricorso, negli anni 2010, 2011, 2012, e 2013 (per quest'ultimo anno il dato è emerso dai dati estratti dal sistema SIOPE) e mancata la puntuale restituzione al 31 dicembre, con entità complessiva delle somme richieste in costante crescita, come da relativa tabella riportata nella relazione medesima. Il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria rivela, pertanto, non una carenza di liquidità momentanea, ma rientra nell'ordinaria gestione ed evidenzia quindi rischi di squilibrio finanziario,
- 3) Mancata iscrizione del vincolo per spese in conto capitale derivante dalle operazioni di riaccertamento dei residui nelle seguenti misure e conseguente rideterminazione del risultato d'amministrazione:
 - minori residui attivi per insussistenza € 60.055,93=, di cui € 680,72=, derivante da gestione in c/ capitale;
 - minori residui passivi per € 49.910,75=, di cui € 15.186,01=, derivanti da gestione in c/capitale vincolata ed € 4.320,00= da gestione in c/capitale non vincolata per un totale di € 19.506,01= a cui non corrispondono pari insussistenze dei residui attivi da gestione in c/capitale, pari ad € 680,72=, e la differenza di € 18.825,79= non risulta iscritta nella composizione dell'avanzo di amministrazione che conseguentemente viene rideterminato in meno € 17.829,69= anziché più € 995,60= (18.825,29= - 995,60= -17.829,69=), il che costituisce un disavanzo sostanziale di amministrazione, che deve essere ripianato;

Vista la relazione redatta e sottoscritta dal Responsabile dell'Area Finanziaria in merito i suddetti rilievi, allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di fornire le seguenti deduzioni e memorie relativamente ai seguenti punti:

1) Indebitamento dell'ente

Come già precisato con le memorie difensive inoltrate alla Corte dei Conti, a riscontro della precedente nota n. 2558- 25.02.2014 -SCPIE-T95_P, assunta al protocollo del Comune al n. 582

del 27.02.2014, il superamento del limite di indebitamento dell'8% (otto per cento) previsto, a partire dal 2012, ai sensi dell'art. 204, 1° co. del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito (1° periodo) dall'art. 1, co. 735 della l. n. 147/2013, è da ricollegare ai mutui accessi negli anni antecedenti il 2012, nel rispetto dell'allora vigente limite, e all'intervenuta successiva riduzione della percentuale di incidenza dal 12 all'8 per cento. A tal riguardo va ricordato, che, in base alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 16, comma 11, del dl 95/2012, il limite andava rispettato nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento e non anche su base pluriennale, potendo quindi l'operazione portare a sfiorare il tetto nell'anno successivo (2013). Alla luce di tale interpretazione, nel 2011 l'Amministrazione comunale aveva disposto l'accensione dell'ultimo mutuo con la Cassa DD.PP di € 34.336,00=, per il finanziamento parziale dei lavori di manutenzione straordinaria parco giochi via Arzani, dell'importo complessivo di € 95.000,00=, necessari e improcrastinabili per la messa in sicurezza, a tutela della pubblica incolumità dell'unica area attrezzata, nel territorio comunale, per i bambini; mutuo, perfezionato con contratto siglato in data 12.12.2011, con rata di ammortamento semestrale di € 1.571,39= decorrente dal 1° semestre 2012, determinato pertanto un incremento dell'incidenza (da 8,470% a 8,548%). Dal 2012, con il conseguente venire meno della possibilità di realizzare opere pubbliche, anche per mancanza di risorse proprie, le spese di investimento sono state limitate alle sole manutenzioni straordinarie, impedendo, altresì, di usufruire di finanziamenti regionali per i quali veniva richiesto il cofinanziamento dell'ente.

A migliorare la situazione, nel senso di rientrare nel limite consentito, non sono valse neppure le seguenti manovre fiscali operate dal 2012 ad oggi:

- deliberazione G.C. n. 22 dell'11.04.2012, di incremento del 10% delle tariffe TARSU, con decorrenza 01.01.2012, garantendo la copertura del 98,25% del costo del servizio;
- deliberazione n. 15 del 29.04.2013 con cui è stata aumentata l'aliquota base ordinaria dell'IMU nella misura dello 0,9% (dallo 0,76 per cento) e lasciata invariata l'aliquota allo 0,4% per l'abitazione principale;
- deliberazione C.C. n. 17, del 29.11.2013 con cui è stata aumentata l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% con fascia esente fino ad € 11.500,00= di reddito, che ha avuto decorrenza dall'1.01.2014, per ritardo nella pubblicazione sul sito del Ministero della delibera, riadattata con deliberazione C.C. n. 26 del 4.09.2014;
- deliberazione C.C. n. 24 del 4.09.2014 con cui è stata istituita la TASI e applicata l'aliquota massima del **3,3 per mille** per le abitazioni principali, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, e relative pertinenze, con esonero dal pagamento della TASI delle abitazioni principali con rendita catastale minore o uguale **ad 300 Euro, e aliquota 0 per tutti gli altri immobili.**

Una manifesta volontà dell'Amministrazione comunale di provvedere riduzione dello stock di debito dell'ente, attraverso una graduale estinzione anticipata si evince dalla previsione nel Bilancio 2013 di un "Fondo riduzione indebitamento" all'intervento n. 1.01.08.10 di € 56.000,00=.

Purtroppo per le ulteriori riduzioni delle spettanze relative al Fondo di Solidarietà, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio e nell'esercizio successivo, sulla base effettivo gettito IMU, e delle minori risorse tributarie incassate portate a residui nel 2014 (IMU circa 33.000,00= e TARES di circa 40.000=), non si è potuto dare corso.

In ultimo va sottolineato che il D.L. n. 16/2014, all'art. 5 prevede, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, la possibilità di indebitamento oltre i limiti di cui al co. 1 dell'art. 204 per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e prestiti precedentemente contratti rimborsate nell'esercizio precedente.

2) Anticipazione di tesoreria

Il costante incremento del ricorso all'anticipazione di tesoreria, trova la sua causa principale in una pregressa non efficiente dinamica nella complessiva gestione delle risorse, per le motivazioni fornite dal Revisore e dal Sindaco, con il riscontro alla succitata nota della Corte dei Conti del 25.02.2014, oltre ad una pregressa e persistente politica di contenimento della fiscalità locale, ai continui tagli dei trasferimenti erariali e riduzione delle spettanze degli enti locali, a cui si fa fronte con grandi difficoltà con le varie manovre fiscali, venendosi a creare forti disallineamenti tra i flussi di entrata e della spesa di competenza dell'esercizio.

Purtroppo gli effetti impattanti sul bilancio e sulla condizione socio economica del paese, della crisi e delle misure attuate per l'equilibrio della finanza pubblica, creano sempre più seri disagi, nella realizzazione delle risorse finanziarie, anche per gli enormi ritardi con cui vengono approvate le aliquote dei tributi e i Bilanci per i continui slittamenti, con l'accavallarsi delle scadenze alla fine dell'anno, creando forti disagi ai contribuenti nei pagamenti sempre più pressati dal peso del fisco a

livello nazionale e locale e dalla crisi nel campo del lavoro, determinando, inevitabilmente, un forte aumento dell'ammontare dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità, nonostante l'attività di accertamento che si cercherà di intensificare e di accelerarne i tempi.

Una tale situazione rende ancora più difficoltosa la gestione delle spese, ridotte per lo più a spese fisse e improcrastinabili, ai fini del rispetto dei termini di pagamento dei relativi debiti, onde evitare aggravii degli oneri finanziari per il maturare degli interessi moratori di gran lunga più onerosi, visto l'elevato tasso di interessi, rispetto a quelli scaturenti dall'anticipazione di tesoreria e soprattutto per assicurare sostegno e supporto alle attività economiche.

Il momento particolarmente difficile rende sempre più ardua una sana gestione pur operando con impegno ed onestà.

3. Mancata iscrizione del vincolo per spese in conto capitale derivante dalle operazioni di riaccertamento dei residui e conseguente rideterminazione del risultato d'amministrazione

In merito a tale punto, alla luce dei dati evidenziati dalla Corte dei Conti, nella tabella dimostrativa di cui alla nota su citata e sopra riportati, che evidenziano un disavanzo sostanziale di € 17.829,69= in luogo del risultato avanzo di amministrazione di € 995,60= dal conto consuntivo 2012, debitamente approvato, si può affermare a seguito di un riesame dei residui in conto capitale a cura del responsabile dell'Area Finanziaria, con l'assistenza del Segretario comunale, un disavanzo sostanziale da ripianare di € 10.214.04=, anziché di € 17.829,69=, per le motivazioni riportate nella tabella allegata, in luogo dell'avanzo risultante dal conto consuntivo di € 995,60= che occorre ripianare;

Visto l'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al Bilancio di Previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 193";

Visto l'art. 191, comma 5, del già citato D.Lgs. 267/2000, il quale espressamente prevede che: "gli Enti Locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi";

Visto l'art. 193 TUEL il quale, al comma 3, in relazione alla fattispecie esaminata prevede che: "possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di Bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al c. 2. (30/09).

Dato atto che l'importanza dell'equilibrio di bilancio è stata recentemente ribadita con la Legge 24 dicembre 2012 n. 243, ha stabilito che i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (art. 9, co. 1 della Legge sopra citata).

Ha stabilito, inoltre, che qualora, in sede di rendiconto di gestione, gli Enti in questione registrino un valore negativo dei saldi indicati sopra, sono tenuti ad adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero della differenza negativa entro il triennio successivo (co. 2, del citato art. 9;

Dato atto che l'ultimo rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.04.2014 presenta un avanzo di Amministrazione di € 35.800,00=;

Ritenuto, pertanto, non ricorrere, al momento, la necessità, nell'immediato, di un ripiano finanziario, si considera, comunque opportuno, in particolare per garantire il rientro

dell'anticipazione di tesoreria entro il 31.12.2014, di adottare le seguenti misure a titolo cautelativo e formulare i seguenti indirizzi:

- svincolare, in sede di assestamento di bilancio, le risorse correnti destinate al finanziamento dei lavori di costruzione di un tratto di marciapiede lungo la circonvallazione dell'importo di € 25.000=, previsti nel bilancio di previsione 2014, approvato nella seduta odierna con precedente deliberazione, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio per eventuali minori entrate o da destinare alla riduzione dell'indebitamento;
- monitoraggio costante delle entrate e relativi flussi di cassa, e determinazione in relazione agli stessi dei tempi dei pagamenti delle spese già impegnate;
- revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi di parte corrente e in conto capitale già accertati con determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 8 del 09/04/2014. La revisione, oltre a verificare le ragioni del mantenimento, è anche propedeutica all'entrata in vigore - dal 1° gennaio 2015 - dei nuovi principi contabili portati dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede nuove regole di imputazione e nuovi strumenti contabili gestionali quali ad es. il Fondo pluriennale vincolato che rappresenta l'istituto che consente l'applicazione del Principio contabile della competenza finanziaria c.d. potenziata secondo il quale le obbligazioni giuridiche - attive e passive - devono essere imputate in bilancio secondo il criterio dell'esigibilità (= scadenza);

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressa per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di prendere atto della nota di convocazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 8129-17.09.2014-SCPIE-T95-P del 17.09.2014, assunta al protocollo del Comune al n. 2534 del 17.09.2014, corredata della relazione istruttoria sul rendiconto 2012, per l'eventuale pronuncia anche ai sensi dell'art. 148-bis co. 3 del TUEL;
2. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di fornire le proprie deduzioni e memorie, riportate in narrativa, in merito a quanto rilevato dalla Corte con la menzionata relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, allegata alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che l'ultimo rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.04.2014 presenta un avanzo di Amministrazione di € 35.800,00;
5. Di Ritenere, pertanto, non ricorrere la necessità, nell'immediato, di un ripiano finanziario, pur considerando, opportuno, in particolare per garantire il rientro dell'anticipazione di tesoreria entro il 31.12.2014, che vengano adottate le seguenti misure a titolo cautelativo ai fini degli equilibri di bilancio e del rientro entro la fine dell'esercizio 2014 dell'anticipazione di tesoreria:
 - svincolare, in sede di assestamento di bilancio, le risorse correnti destinate al finanziamento dei lavori di costruzione di un tratto di marciapiede lungo la circonvallazione dell'importo di € 25.000=, previsti nel bilancio di previsione 2014, approvato nella seduta odierna con precedente deliberazione, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio o da destinare alla riduzione dell'indebitamento;
 - monitoraggio costante delle entrate e relativi flussi di cassa, e determinazione in relazione agli stessi dei tempi dei pagamenti delle spese già impegnate;
 - revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi di parte corrente e in conto capitale già accertati con determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 8 del 09/04/2014. La revisione, oltre a verificare le ragioni del mantenimento, è anche propedeutica all'entrata in vigore - dal 1° gennaio 2015 dei nuovi principi contabili portati dal D.Lgs. n. 118/2011) il quale prevede nuove regole di imputazione e nuovi strumenti contabili gestionali quali ad es. il Fondo pluriennale

vincolato che rappresenta l'istituto che consente l'applicazione del Principio contabile della competenza finanziaria c.d. potenziata secondo il quale le obbligazioni giuridiche – attive e passive – devono essere imputate in bilancio secondo il criterio dell'esigibilità (= scadenza);

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte;

7. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza per il deposito delle deduzioni.

**COMUNE DI CASSANO SPINOLA**

oooooooooooo

UFFICIO RAGIONERIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In merito all'esito dell'istruttoria sul Rendiconto di gestione 2012, contenuto nella relazione della Sezione Regionale di Controllo inoltrata con nota n. 8129-17.09.2014-SCPIE-T95-P del 17.09.2014, assunta al protocollo del Comune al n. 2534 del 17.09.2014, con cui viene evidenziato che dall'esame del questionario sul rendiconto 2012, redatto a cura del Revisore, sono emerse alcune criticità non superate dai chiarimenti forniti in data 17.03.2014, in merito ai seguenti punti, si precisa quanto segue :

1) Indebitamento dell'ente, per mancato rispetto dei limiti previsti dall'art. 204 del TUEL (8% dal 2012) con rilevato peggioramento, a consuntivo, della relativa percentuale (da 8,470% a 8,548%).

Come da memorie difensive rese alla Corte dei Conti, a riscontro della precedente nota n. 2558 - 25.02.2014 - SCPIE-T95_P, assunta al protocollo del Comune al n. 582 del 27.02.2014, il superamento del limite di indebitamento dell'8% (otto) previsto, a partire dal 2012, ai sensi dell'art. 204, 1° co. del D.lgs. n. 267/2000, è dovuto ai mutui accesi negli anni antecedenti il 2012, nel rispetto dell'allora vigente limite e all'intervenuta successiva riduzione della percentuale di incidenza dal 12 all'8 per cento.

Il rilevato peggioramento, a consuntivo, della relativa percentuale, da 8,470% a 8,548%, è conseguente al mutuo acceso con la Cassa DD.PP, di € 34.336,00, perfezionato con contratto siglato in data 12.12.2011, con rata di ammortamento semestrale di € 1.571,39 decorrente dal 1° semestre 2012, per il finanziamento parziale dei lavori di manutenzione straordinaria parco giochi via Arzani, dell'importo complessivo di € 95.000,00.

2) Anticipazione di tesoreria

Il costante incremento del ricorso all'anticipazione di tesoreria, trova la sua causa principale in una pregressa non efficiente dinamica nella complessiva gestione delle risorse, per le motivazioni fornite dal Revisore e dal Sindaco, con le memorie difensive rese in riscontro alla succitata nota della Corte dei Conti del 25.02.2014.

Nonostante sia stata portata a regime la riscossione dei tributi nell'anno di rispettiva competenza dei tributi, con l'incasso delle liste di carico dei contribuenti TARSU e dell'acquedotto, relative all'anno 2012, si è registrato un incremento costante dell'anticipazione di tesoreria. Il che è conseguente soprattutto ai ritardi e ai seri disagi nella realizzazione delle risorse finanziarie a causa dei ritardi nell'approvazione delle aliquote dei tributi, registrati dal 2012 ad oggi, e delle relative scadenze di pagamento, che si accavallano tutte negli ultimi mesi dell'esercizio, a fronte della celerità con cui invece, occorre provvedere ai pagamenti dei debiti assunti, riferiti in buona sostanza a spese fisse e improcrastinabili, nel rispetto dei termini di legge, onde evitare aggravii degli oneri finanziari per il maturare degli interessi moratori di gran lunga, più onerosi, visto l'elevato tasso di interessi, rispetto a quelli scaturenti dall'anticipazione di tesoreria e soprattutto per assicurare sostegno e supporto alle attività economiche.

Altro aspetto di particolare rilievo, è la difficoltà a pagare dei contribuenti, il cui numero è in continuo crescendo, a causa della crisi economica e sociale e della pressione fiscale, che fa registrare una sempre maggiore entità di risorse non rimosse e di dubbia esigibilità.

3) Mancata iscrizione del vincolo per spese in conto capitale derivante dalle operazioni di riaccertamento dei residui nelle seguenti misure e conseguente rideterminazione del risultato d'amministrazione:

In merito all'evidenziato disavanzo sostanziale di amministrazione di € 17.829,69 scaturito dai seguenti dati esposti nella relazione illustrativa, in luogo dell'avanzo di amministrazione di € 995,60 :

- minori residui attivi per insussistenza € 60.055,93, di cui € 680,72, derivante da gestione in c/capitale;
- minori residui passivi per € 49.910,75, di cui € 15.186,01, derivanti da gestione in c/capitale vincolata ed € 4.320,00 da gestione in c/capitale non vincolata per un totale di € 19.506,01 a cui non corrispondono pari insussistenze dei residui attivi da gestione in c/capitale, pari ad € 680,72, e la differenza di € 18.825,79 non risulta iscritta nella composizione dell'avanzo di amministrazione che conseguentemente viene rideterminato in meno € 17.829,69 anziché più € 995,60 ($18.825,29 - 995,60 = -17.829,69$), a seguito di riesame dei residui attivi e passivi relativi derivanti dalla gestione in c/capitale, come dimostrato nell'allegata tabella, dà come risultato un disavanzo di amministrazione di € 10.214,04.

Stante l'avanzo di amministrazione di € 35.800,00 risultato dall'approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.04.2014, il riequilibrio finanziario è stato assicurato.

Cassano Spinola, 27/09/2014



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Campi rag. Andrea)

allegato n. 1:

- tabella dimostrativa risultato di amministrazione rendiconto 2012

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI CONTO CONSUNTIVO 2012

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO ACCERTATO	RESIDUO ELIMINATO
1143	NUOVO MUTUO MAGAZZINO COMUNALE	2009	680,72	680,72
				ELIMINATI RESIDUI PASSIVI ANNO 2011

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CONTO CONSUNTIVO 2012

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO IMPEGNATO	RESIDUI PASSIVI ELIMINATI 2012	FINANZIAMENTO	INCASSO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI	NUOVO ACCERT.TO RESIDUI ATTIVI	RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI
3010	LAVORI DIVERSI (MANUTENZIONE BOCCIOFILA - MARCIAPIEDI - CIMITERO)	2010	60.660,00	994,08	SPONSORIZZAZIONE ROQUETTE 40.000 ONERI UU 4.175 - CONCESSIONI CIMITERIALI 16.485	60.660,00	-	-	-
3017	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO	2010	3.480,00	3.480,00	ONERI UU	-	3.480,00	3.480,00**	-
3521	MANUTENZIONE STRAORD. RETE IDRICA	2010	840,00	840,00	ONERI UU	120,00	720,00	720,00**	-
3365	SISTEMAZIONE STRADA STAZZANO*	2011	65.000,00	11.814,89	CONTRIBUTO REGIONALE 25.000 AVANZO AMM.NE 39.000 ONERI UU 1.000,00	18.030,25	7.969,75*	3.415,65*	4.554,10*
3562	MANUTENZIONE STRAORD. PARCO GIOCHI	2011	95.000,00	2.377,04	DEVOLUZIONE MUTUI 60.664,00 - NUOVO MUTUO 34.336,00	95.000,00	-	-	-
	TOTALE		224.980,00	19.506,01			12.169,75	7.615,65	4.554,10

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ECONOMIA DI SPESA

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

DIFFERENZA

* CONTRIBUTO REGIONALE RIDETERMINATO SUGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE A SEGUITO DI ECONOMIA DI SPESA E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARI AD € 7.260,79 NON UTILIZZATA A SEGUITO ECONOMIA DI SPESA (€ 11.814,89)

** ONERI DI URBANIZZAZIONE RISULTANTI DALLA LISTA DI CARICO PER RISCOSSIONE COATTIVA A CURA DELLA SOCIETA' INCARICATA

DELLE ENTRATE NON RISCOSE APPROVAZIONE CON DETERMINAZIONE N. 2 DEL 27/01/2014

DIFFERENZA EFFETTIVA NON ISCRITTA NELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL CONTO CONSUNTIVO 2012

DISAVANZO SOSTANZIALE DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANARE

19.506,01
680,72

18.825,29
3.415,65

4.200,00
11.209,64
995,60
10.214,04

Cassano Spinola, 27/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Daniela La Pepa



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
rag. Andrea Campi

Andrea Campi

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Traverso Marco

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, li 10 OTT 2014

Visto: Il Sindaco
F.to Traverso Marco

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del TUEL 267/2000

Cassano Spinola, li

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10 OTT 2014 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 10 OTT 2014

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo.

Li, 10 OTT 2014

Visto: IL SINDACO
F.to Traverso Marco

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica